



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Rilevata la necessità di provvedere, per il prossimo periodo, ad organizzare la trattazione dei procedimenti di competenza di questa Commissione Tributaria Provinciale, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 D.L. 28/10/2020 n. 137 e, comunque, tenendo conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Ritenuto che la situazione epidemiologica in atto suggerisce di evitare anche la comparizione delle parti in occasione della trattazione delle istanze di sospensione ex art. 47 D.Lvo n. 546/1992, alle quali potranno applicarsi, in via analogica, le disposizioni dell'art. 27 del D.L. sopra menzionato;

Considerato che, in mancanza della necessaria normativa secondaria, non è possibile lo svolgimento delle discussioni con collegamento da remoto;

Letto l'art. 27 D.L. 28/10/2020 n. 137;

DISPONE

con decorrenza immediata, per la trattazione dei procedimenti di competenza di questa Commissione Tributaria Provinciale, si procederà con le seguenti modalità:

1. la trattazione delle controversie in camera di consiglio avverrà secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 32 e 33 D.Lvo n. 546/1992;
2. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passeranno in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data di trattazione; in quest'ultimo caso, si procederà, nella stessa udienza già fissata, mediante trattazione scritta e le parti potranno depositare memorie conclusionali e memorie di replica, rispettivamente fino a dieci giorni liberi e a cinque giorni liberi prima dell'udienza, fatto salvo l'eventuale rinvio dell'udienza stessa, ove

- necessario per consentire la trattazione scritta nel rispetto di detti termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica;
3. per le istanze di sospensione ex art. 47 D.Lvo n. 546/1992, si procederà mediante trattazione scritta, senza comparizione delle parti; queste ultime potranno depositare memorie conclusionali e memorie di replica, rispettivamente fino a dieci giorni liberi e a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; la successiva deliberazione sarà comunicata dalla Segreteria; per i soli procedimenti di sospensiva da trattarsi nelle udienze del 9 novembre (terza sezione) e del 16 novembre (prima sezione) prossimi, stante l'impossibilità o l'estrema difficoltà di rispettare i termini di cui sopra, le parti potranno comparire personalmente e/o depositare, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, sintetiche note scritte contenenti le conclusioni;
 4. i componenti dei Collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Ancona potranno essere autorizzati dal Presidente del Collegio a partecipare alle deliberazioni in collegamento da remoto, mediante utilizzo di idonea piattaforma per videoconferenza e con modalità tali da garantire la segretezza della camera di consiglio.

Si comunichi urgentemente a tutti i magistrati della Commissione Tributaria, nonché agli Ordini Professionali e agli Uffici Finanziari interessati.

Ancona, 1 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)



D'APRILE MARIO VINCENZO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
01.11.2020 20:08:57 UTC